

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, BENEFICI INDIRETTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici, benefici economici indiretti e per la definizione di accordi di collaborazione tra il Comune di Marano sul Panaro e soggetti pubblici o privati.

L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, promuove e sostiene iniziative, attività e progetti che abbiano una ricaduta positiva sulla comunità locale e contribuiscano allo sviluppo sociale, culturale, sportivo ed economico del territorio.

Art. 2 – Ambiti di intervento

Il Comune può concedere contributi o benefici economici per iniziative o attività nei seguenti ambiti:

- cultura e valorizzazione del patrimonio storico e artistico
- sport e promozione dell'attività motoria
- turismo e promozione del territorio
- politiche giovanili
- solidarietà sociale e volontariato
- ambiente e tutela del territorio
- educazione, formazione e attività didattiche
- iniziative civiche e di interesse collettivo.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi economici e degli altri benefici previsti dal presente regolamento:

- associazioni
- enti del terzo settore
- fondazioni
- comitati
- istituzioni scolastiche
- enti pubblici
- associazioni sportive dilettantistiche.

Di norma i contributi sono concessi a soggetti che operano senza scopo di lucro, salvo i casi in cui iniziative promosse da soggetti con finalità economiche presentino un evidente interesse pubblico o una significativa ricaduta per il territorio.

Art. 4 – Tipologie di sostegno

Il Comune può concedere le seguenti forme di sostegno:

- a) contributi economici diretti destinati alla realizzazione di attività o progetti di interesse pubblico;
- b) benefici economici indiretti consistenti in agevolazioni o utilità che comportano un vantaggio economico per il beneficiario;
- c) accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione congiunta di attività o iniziative di interesse pubblico tra il Comune e altri soggetti.

Art. 5 – Criteri generali di concessione

La concessione dei contributi e degli altri benefici avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

- interesse pubblico dell'iniziativa;
- rilevanza per la comunità locale;
- ricaduta sociale, culturale o economica sul territorio;
- partecipazione e coinvolgimento dei cittadini;
- capacità organizzativa del soggetto proponente;
- sostenibilità economica del progetto.

Art. 6 – Presentazione delle domande

Le richieste di contributo o di altri benefici devono essere presentate mediante apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Le richieste devono essere presentate con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e, comunque, almeno dieci giorni prima della stessa.

La domanda deve contenere:

- descrizione dell'iniziativa o del progetto;
- programma delle attività previste;
- piano economico previsionale con l'indicazione delle spese previste e delle eventuali entrate;
- l'importo del contributo richiesto;
- indicazione di eventuali altri contributi pubblici o privati richiesti o ottenuti.

Il Comune può richiedere integrazioni o chiarimenti qualora la documentazione presentata risulti incompleta o insufficiente ai fini dell'istruttoria.

Art. 7 – Istruttoria e valutazione delle richieste

Il settore comunale competente provvede all'istruttoria delle domande verificando la completezza della documentazione e valutando la coerenza dell'iniziativa con gli indirizzi dell'Amministrazione.

L'istruttoria può prevedere la richiesta di integrazioni o chiarimenti.

Art. 8 – Organi competenti alla concessione

La concessione dei contributi economici e degli altri benefici previsti dal presente regolamento è disposta con deliberazione della Giunta comunale, sulla base dell'istruttoria predisposta dal settore competente.

Il provvedimento indica l'importo del contributo o la tipologia di beneficio concesso e le eventuali condizioni per la sua erogazione.

Art. 9 – Accordi di collaborazione

Il Comune può stipulare accordi di collaborazione con associazioni, enti o altri soggetti per la realizzazione congiunta di iniziative o attività di interesse pubblico.

Gli accordi definiscono:

- gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa;
- gli impegni delle parti coinvolte;
- le eventuali risorse economiche o organizzative messe a disposizione dal Comune;
- le modalità di realizzazione delle attività.

Art. 10 – Benefici economici indiretti

Costituiscono benefici economici indiretti tutte le forme di agevolazione concesse dal Comune che comportano un vantaggio economico per il beneficiario, tra cui:

- concessione gratuita o agevolata di sale, strutture o spazi comunali;
- utilizzo di attrezzature o beni comunali;
- supporto logistico o organizzativo;
- riduzione o esenzione da tariffe o canoni comunali.

Tali benefici sono concessi esclusivamente per iniziative ritenute di interesse pubblico e devono essere espressamente indicati nel provvedimento di concessione.

Art. 11 – Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- utilizzare il contributo o i benefici concessi esclusivamente per le finalità per le quali sono stati assegnati;
- rispettare le normative vigenti relative allo svolgimento dell'iniziativa;
- fornire al Comune le informazioni necessarie per la verifica delle attività svolte.

Art. 12 – Rendicontazione delle spese

Entro centoventi giorni dalla conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario deve presentare al Comune:

- una relazione sulle attività realizzate;
- una rendicontazione economica delle spese sostenute, corredata dalla documentazione giustificativa.

La liquidazione del contributo avviene normalmente a seguito della presentazione della rendicontazione e della verifica della documentazione prodotta da parte degli uffici comunali competenti. In relazione alle disponibilità di bilancio e al carattere di urgenza o particolare rilevanza dell'iniziativa, l'Amministrazione comunale può disporre la liquidazione del contributo, in tutto o in parte, anche in anticipo rispetto alla presentazione della rendicontazione.

Art. 13 – Determinazione del contributo

Il contributo può essere concesso per l'importo richiesto dal soggetto proponente oppure per un importo inferiore, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione comunale, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio e degli impegni di spesa già assunti.

Art. 14 – Revoca e recupero dei benefici

Il contributo o il beneficio concesso può essere revocato qualora:

- l'iniziativa non venga realizzata;
- l'iniziativa venga realizzata in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
- il contributo sia utilizzato per finalità diverse da quelle previste;
- non venga presentata la rendicontazione prevista dall'art. 12 del presente regolamento.

Nel caso in cui il contributo sia già stato liquidato, in tutto o in parte, il Comune può procedere al recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.